

COMUNE DI Arena Po

Provincia di Pavia

***Parere dell'organo di revisione sulla
proposta di deliberazione di
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31.12.2022***

L'ORGANO DI REVISIONE



Dott. Rag. Alessandro Beletta

Comune di Arena Po

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 7 del 13/03/2023

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

Ricevuto in data 14/03/2023 la proposta di deliberazione di Giunta di **“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente al 31.12.2022, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 coordinato con il D. Lgs. 126/2014 e successive modifiche e integrazioni – Integrazione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22.02.2023”**.

Premesso che l’art. 228/ comma 3 del Testo unico degli Enti locali (TUEL) approvato con D. Lgs. 267/2000 dispone che - prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi - l’ente locale provveda all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni di mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

Tenuto conto che:

- a) l’articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*
- c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto»;*



Preso atto che:

- i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Presa visione della proposta deliberativa e i documenti allegati.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nei documenti allegati.


Rilevato che - nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto dell'esercizio 2021 - il Servizio finanziario dell'ente ha condotto, in collaborazione con i diversi settori comunali, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2022 e dagli esercizi precedenti;

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel Rendiconto 2022 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati;
- di eliminare i residui attivi e passivi riportati negli allegati;
- di procedere alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni di spesa riportati negli allegati;
- di variare, "variazione di esigibilità", gli stanziamenti di spesa e di entrata rispettivamente dei bilanci 2022-2024 e 2023-2025, al fine di consentire l'adeguamento delle spese finanziate dal fondo pluriennale vincolato derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31/12/2022 e parimenti determinare gli effetti sul rendiconto di gestione 2022 e sul bilancio di previsione 2023-2025;

Considerato inoltre che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio - ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL - per quanto attiene il Rendiconto 2022 e il bilancio di previsione 2023-2025;

Dato atto che, al fine di garantire la corretta rilevazione contabile dei maggiori oneri effettivamente sostenuti dal Comune di Arena Po per l'incremento di energia elettrica e gas, per i quali, nell'esercizio finanziario 2022, sono assegnati contributi statali (art. 27 comma 2 D.L. 17/2022 e D.M. 1.06.2022, art. 40 comma 3 D.L. 50/2022 e D.M. 22.07.2022, art. 16 comma 1 D.L. 115/2022 e D.M. 27.09.2022, art. 5 comma 1 D.L. 144/2022 e D.M. 06.12.2022, art. 2 D.L.



179/2022 e D.M. 29.12.2022) si rende necessario provvedere all'ulteriore analisi dei residui passivi di parte corrente, con particolare riferimento alle utenze di energia elettrica e gas naturale;

Considerato altresì che i trasferimenti statali di cui trattasi, se maggiori rispetto alla differenza tra impegno assunti nell'esercizio finanziario 2022 relativi al "*c.d. caro energia*" e gli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2019 (per periodi e utenze omologhi) confluiranno in avanzo di amministrazione vincolato;

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate, provvedere all'ulteriore analisi dei residui passivi di parte corrente con particolare riferimento agli impegni assunti, nell'esercizio finanziario 2022, per utenze di energia elettrica e gas naturale, finanziati, parzialmente, con i contributi statali di cui sopra al fine di determinare l'entità della somma che confluirà nell'avanzo di amministrazione vincolato e che "alimenta" l'allegato A/2 del conto consuntivo 2022 "*vincoli*";

Considerato che la predetta integrazione non pregiudica gli equilibri di bilancio, non determina la formazione di fondo pluriennale vincolato e di conseguenti variazioni di esigibilità della spesa;

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime un parere favorevole** alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Arena Po, lì 15/03/2023.

L'Organo di Revisione
Dott. Rag. Alessandro Beretta

